

	<u>Allegato B) al n. 4634 di Raccolta</u>	
	<u>STATUTO</u>	
	della	
	<u>"FONDAZIONE ANFFAS AVEZZANO GIOVANNINO DI PANGRAZIO ETS"</u>	
	ART. 1 GENESI E DENOMINAZIONE	
	1."Fondazione ANFFAS AVEZZANO "Giovannino Di Pangrazio"	
	ONLUS" , nell'ambito delle scelte effettuate in relazione	
	alla riforma del Terzo Settore, in data 18 marzo 2026, con	
	apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione,	
	si è determinata nel adeguarsi alla normativa di cui al D.	
	Lgs.n.117/2017 e s.m.i. come Fondazione dotata di Personalità	
	giuridica, con perdita della qualifica di ONLUS.	
	2.La Fondazione ha assunto la denominazione di "FONDAZIONE	
	ANFFAS AVEZZANO GIOVANNINO DI PANGRAZIO ETS"	
	3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione inserisce nella	
	denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo	
	Settore" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e a terzi.	
	5 La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente	
	parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nonché	
	dell'associazione regionale Anffas Abruzzo.	
	ART. 2 SEDE	
	1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Avezzano,	
	all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di	

	Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.	
	2. La modifica della sede legale, all'interno del territorio comunale, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell' "ANFFAS Avezzano APS".	
	3.La modifica della sede legale, in altro comune della Regione di riferimento, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione "ANFFAS Avezzano APS". Di tale modifica è obbligo informare i terzi interessati, nonché Anffas Nazionale e Anffas Regione Abruzzo.	
	4.Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può istituire, con delibera, sedi secondarie operative e/o amministrative, all'interno del territorio regionale, anche al fine di acquisire o supportare attività gestionali di enti aderenti alla Rete Anffas a tal fine interessati, fissandone, attraverso appositi accordi, compiti, funzioni, limiti operativi e modalità collaborative ed organizzative, previa formale informativa ad Anffas Nazionale, Anffas Regionale e all'Anffas locale di riferimento.	
	ART. 3 DURATA	
	1.La durata della Fondazione è illimitata.	
	ART. 4 FINALITÀ E SCOPO	
	1.La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale	

per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto "c" elenco art.5

	D.lgs. 117/17);	
	• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché' le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa (punto "d" elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all' articolo 5 (punto "i" art.5 elenco	
	D.lgs. 117/17);	
	• servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno	
	2016, n. 106 (punto "p" elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (punto "s"	
	elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche (punto "t" elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata (punto "z" elenco	
	art.5 D.lgs. 117/17).	

	2.Le attività della Fondazione sono effettuate esclusivamente	
	nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo.	
	3. La Fondazione può svolgere attività diverse a condizione	
	che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle	
	attività di interesse generale di cui sopra. Le attività	
	diverse sono individuate con apposito atto deliberativo	
	adottato dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto	
	previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117 e s.m.i..	
	4. La Fondazione, nel rispetto dei paradigmi della	
	Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità,	
	ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si	
	ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e	
	sulla qualità della vita ed opera nel campo della tutela dei	
	diritti umani, civili e sociali, promuove, organizza e	
	gestisce servizi, interventi e prestazioni in campo: sociale,	
	sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale,	
	socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della	
	ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione,	
	della beneficenza, del tempo libero, delle attività	
	culturale, etc. Il tutto in favore di persone svantaggiate,	
	nonché di persone in condizioni di fragilità,	
	prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi	
	del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle	
	loro famiglie, associati e non, favorendo la consapevolezza	

che la disabilità è un problema sociale e non privato.

5 In particolare, la Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulle disabilità intellettive e sui disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere scientifico, normativo, sanitario e sociale ed operando per realizzare servizi, interventi e prestazioni inclusivi;

b) promuove, in sinergia con "ANFFAS Avezzano APS" in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai progetti di vita individuali, partecipati e personalizzati;

c) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nei servizi direttamente gestiti, nonché degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, anche operanti nei servizi pubblici o in altri enti di terzo settore, nonché del personale docente e non impegnato nell'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado;

	d) forma le persone impiegate o da impiegare direttamente	
	nelle attività svolte dalla Fondazione, incluse le persone	
	con disabilità (autorappresentanti), i volontari, gli	
	operatori e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento	
	degli scopi sociali;	
	e) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e	
	servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali,	
	socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi,	
	assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi -	
	ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di	
	formazione ed attività formative, strutture diurne e	
	residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente,	
	anche in modo tra loro congiunto.	
	f) promuove la costituzione, anche in rete, di enti di	
	gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative	
	delle persone alle quali le attività della Fondazione sono	
	rivolte con particolare riferimento alle persone con	
	disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo e	
	ai loro familiari;	
	g) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e	
	mediatici per la pubblicazione e la diffusione di	
	informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità.	
	6. La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte	
	pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie	
	attività, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui	

all'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

7. La Fondazione può assumere partecipazioni in enti, associazioni, società e consorzi che svolgono attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita o ad esse strumentali.

8. Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione ed acquisizione di beni mobili ed immobili, aziende o rami di aziende, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ART. 6 RAPPORTI CON "ANFFAS AVEZZANO APS"

1. La Fondazione e l'Associazione "ANFFAS Avezzano APS" collaborano sinergicamente alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune, supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

2. La Fondazione può avviare collaborazioni con gli altri Enti della Rete Anffas o altri Enti del Terzo Settore operanti sul proprio territorio anche potendo subentrare nelle attività gestionali nei modi e nelle forme concordate tra le parti, previa formale informativa ad Anffas Nazionale, Anffas Regionale e all'Anffas locale di riferimento.

3. La Fondazione si riconosce nelle linee politiche

	d'indirizzo di Anffas Nazionale, nonché anche in ragione	
	della sua origine, collabora sinergicamente con "ANFFAS	
	Avezzano APS" e ne sostiene le attività e le iniziative,	
	anche dal punto di vista economico, nel comune perseguimento	
	dei reciproci fini statutari, fissandone le modalità	
	attraverso appositi accordi.	
	4. In tale ottica, il piano strategico e il programma di	
	attività di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) saranno	
	sottoposti, da parte della Fondazione, al preventivo parere	
	consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione "ANFFAS	
	Avezzano APS" prima della loro approvazione; inoltre, entro	
	30 giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della	
	Fondazione sarà trasmesso, per conoscenza, anche	
	all'Associazione "ANFFAS Avezzano APS".	
	ART. 7 ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE	
	1. Le attività della Fondazione sono esercitate in coerenza	
	con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale.	
	2. La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva,	
	pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale,	
	operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto,	
	riconoscendo, nel rispetto delle vigenti regole associative,	
	che gli interventi e le attività di rappresentanza vanno	
	poste in essere in sinergia, rispettivamente, con "ANFFAS	
	Avezzano APS" quelle a carattere territoriale, con Anffas	
	Regione Abruzzo quelle a carattere regionale e con Anffas	

	Nazionale quelle a carattere sovraregionale.	
	3. La Fondazione utilizza per le proprie attività e per la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale stessa. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, il diritto all'utilizzo del marchio cessa automaticamente e lo stesso viene cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.	
	4. La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente anche i riferimenti etici valoriali, i regolamenti e le deliberazioni di Anffas Nazionale e ne rispetta le linee politiche. Inoltre, a garanzia primaria delle persone destinatarie delle attività ed in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e con riferimento ai connessi standard di qualità:	
	a) esplica la propria attività in stretta sinergia e collaborazione con l'Associazione "ANFFAS Avezzano APS", nonché con Anffas Regione Abruzzo;	
	b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo di Anffas Nazionale;	
	c) redige i bilanci nei modi e nei termini di legge;	
	d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge,	

	nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;	
	e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad	
	"ANFFAS Avezzano APS" ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei	
	diversi Enti facenti parte della rete associativa di Anffas	
	Nazionale, nel rispetto delle normative inerenti alla	
	specifica forma giuridica;	
	f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione	
	il consenso al trattamento dei dati identificativi della	
	Fondazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi	
	ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati	
	dei propri amministratori, delle persone con disabilità,	
	volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema	
	informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale,	
	aggiornandolo costantemente;	
	g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti	
	dall'Ente Pubblico per i servizi gestiti, convenzionati o	
	accreditati e secondo il CCNL Anffas o altro dalla stessa	
	indicato;	
	h) aderisce ad Anffas Nazionale, versando annualmente la	
	quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e	
	nei termini definiti dalla stessa nonché ad Anffas Regione	
	Abruzzo;	
	i) aderisce al Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas	
	La Rosa Blu, versando annualmente la quota associativa ed il	
	contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal	

	CDA del Consorzio;	
	j) partecipa alle attività ed iniziative di Anffas Nazionale,	
	nonché dell'Associazione "ANFFAS Avezzano APS" e di Anffas	
	Regione Abruzzo, sostenendole anche economicamente con le	
	modalità concordate tra le parti;	
	k) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche	
	per conto di "ANFFAS Avezzano APS", nonché di Anffas	
	Nazionale o di Anffas Regione Abruzzo, per le finalità della	
	rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento),	
	l'articolo 28 - "Responsabile del trattamento" - del	
	Regolamento (UE) 2016/679.	
	5. Ferme restando le competenze e prerogative di "ANFFAS	
	Avezzano APS", in caso di persistente situazione di	
	inattività o di inadempimento di uno o più organi, nonché di	
	ingovernabilità dell'Ente, il Presidente e/o i componenti del	
	Consiglio di amministrazione o il Presidente dell'organo di	
	controllo, possono richiedere ad Anffas Nazionale, d'intesa	
	con Anffas Regionale, la nomina di un "Tutor", ovvero una	
	persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative	
	che, accettando la designazione, affianchi gli Organi, per un	
	periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette	
	condizioni gestionali, nonché di rispetto delle linee ed	
	indirizzi associativi, fatti salvi i provvedimenti che, in	
	ogni caso, risultano di competenza dell'organo di controllo.	
	6. La nomina del tutor effettuata da Anffas Nazionale,	

	d'intesa con l'Anffas Regionale deve essere condivisa con	
	"ANFFAS Avezzano APS"; tutti i soggetti a vario titolo	
	interessati debbono agevolare le attività del tutor senza	
	ostacolarne, in alcun modo, le attività ed attenendosi alle	
	indicazioni fornite. Le attività del tutor hanno valore	
	meramente cogente in relazione al rispetto delle linee di	
	politica associative, dello statuto, del regolamento e del	
	CQA, mentre hanno valore consultivo non vincolante per gli	
	aspetti relativi alle attività gestionali.	
	7. Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticità tali	
	da determinare rischi per l'immagine associativa o in	
	presenza di mancato rispetto delle linee di politica	
	associativa anche in riferimento agli obblighi derivanti	
	dall'appartenenza alla rete di Anffas, e a quanto sancito nel	
	CQA, può essere assunta direttamente da Anffas Nazionale, con	
	delibera motivata adottata della Giunta Esecutiva, d'intesa	
	con Anffas Regione Abruzzo e con "ANFFAS Avezzano APS".	
	Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attività di	
	tutoraggio comportano l'automatico avvio della procedura di	
	revoca del marchio e/o di esclusione di ente aderente nel	
	rispetto delle vigenti previsioni statuarie e regolamentari.	
	8. La Fondazione ed i componenti dei suoi Organi, con	
	l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si	
	impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo	
	allo stesso preventivamente gli atti più rilevanti da porre	

	in essere, agevolandone la partecipazione agli organi	
	associativi. Anffas Nazionale quale titolare della nomina del	
	tutor, è il soggetto a cui lo stesso deve costantemente	
	riferirsi per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della	
	propria funzione nonché riferire tutti i fatti più rilevanti	
	inerenti al proprio ufficio. Anffas Nazionale e Anffas	
	regionale, congiuntamente o disgiuntamente, possono in	
	qualsiasi momento procedere a verificare che le attività del	
	tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato	
	ricevuto.	
	9.La Fondazione, contestualmente all'accettazione del	
	tutoraggio, si impegna a tenere indenne e manlevata Anffas	
	Nazionale, Anffas Regionale e il tutor, da ogni pretesa	
	risarcitoria, nonché da responsabilità civile derivante	
	dall'espletamento dell'attività, fatti salvi i casi di dolo o	
	colpa grave ai sensi dell'art. 1229 c.c.	
	Restano a carico esclusivo della Fondazione gli oneri	
	economici derivanti dall'attività di tutoraggio, sostenuti in	
	esecuzione dell'incarico, purché non derivanti da condotte	
	poste in essere con dolo o colpa grave.	
	ART. 8 PATRIMONIO	
	1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è	
	utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	

solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

3.La Fondazione è titolare, operando in piena continuità con la pregressa forma giuridica di Associazione, di eventuali lasciti, donazioni etc ancorché conferiti e/o destinati all'Associazione Anffas Avezzano ONLUS c.f 90024200660 antecedentemente alla sua trasformazione in Fondazione.

4. Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare inferiore e mantenuto nel tempo, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

ART. 9 FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;

	• le elargizioni di enti e privati;	
	• le entrate derivanti da iniziative promosse dalla	
	Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento	
	di attività diverse da quelle di interesse generale;	
	• proventi da raccolta fondi, effettuata anche in forma	
	organizzata e continuativa;	
	• i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle	
	Regioni, delle Province dei Comuni, di enti o istituzioni	
	pubblici, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al	
	sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	• i contributi di organismi europei e internazionali;	
	• la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti in	
	natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non	
	espressamente destinato all'aumento del patrimonio;	
	• i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque	
	denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in	
	accreditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per	
	l'esercizio del complesso delle attività della Fondazione;	
	• qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;	
	• ogni altra entrata finalizzata all'attività dell'Ente.	
	ART. 10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	
	1. La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via	
	esclusiva o in via principale attività di interesse generale	
	per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto	

	legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche	
	ed integrazioni.	
	2. La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di	
	gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio.	
	3. In conformità alla normativa vigente, non potrà essere	
	effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta,	
	di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto.	
	4. In particolare, configurano distribuzione indiretta di	
	utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ovvero:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. lgs. n.81 del	

	2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di	
	acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento	
	delle attività di interesse generale;	
	c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano	
	parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	società da questi direttamente o indirettamente controllate o	
	collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	
	l'oggetto dell'attività di interesse generale;	
	e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori alla	
	percentuale fissata dalla vigente normativa o aggiornata con	
	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	ART. 11 ORGANI	
	1.Sono organi della Fondazione:	

	a) il Consiglio di amministrazione;	
	b) il Presidente della Fondazione;	
	c) l'Organo di controllo, anche monocratico nonché di	
	revisione legale dei conti, nel caso del superamento dei	
	limiti previsti dall'art.31 D.lgs. n.117/2017 e s.m.i;	
	2. Nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti	
	non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche	
	monocratico e quando ricorrano le condizioni richieste dalla	
	legge, è nominato un revisore legale dei conti o una società	
	di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	3.Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti	
	possono essere rinnovati. Le stesse cessano e vanno rinnovate	
	in una con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo	
	alla terza annualità di mandato.	
	4. In caso di corresponsione di compensi individuali, gli	
	stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto	
	previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	ART. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da numero dispari di membri	
	variabile da 3 a 7, compreso il Presidente. Il numero dei	
	componenti viene indicato dal soggetto titolare del potere di	
	nomina all'atto del rinnovo dell'organo su proposta del	

	Consiglio di amministrazione uscente della Fondazione.	
	2. Il Presidente dell'Associazione "ANFFAS Avezzano APS"	
	ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione.	
	In caso di indisponibilità, per qualsiasi motivo, del	
	Presidente a ricoprire tale carica, in via eccezionale, il	
	Consiglio Direttivo dell'Associazione "ANFFAS Avezzano APS"	
	può nominare per la carica di presidente della Fondazione il	
	Vicepresidente o altro componente del Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione stessa.	
	3. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della	
	Fondazione sono nominati dal Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione "ANFFAS Avezzano APS", tra i propri	
	associati. Possono essere nominate anche persone fisiche non	
	associate a "ANFFAS Avezzano APS" purché in possesso dei	
	previsti requisiti. In ogni caso, il Consiglio di	
	amministrazione deve essere composto per la maggioranza,	
	compreso il Presidente, da componenti associati ad "ANFFAS	
	Avezzano APS".	
	4. In caso di inerzia o estinzione di "ANFFAS Avezzano APS" i	
	componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione	
	vengono nominati, su richiesta della stessa, da Anffas	
	Regione Abruzzo o, in caso di inerzia o di impedimento pure	
	di essa, da Anffas Nazionale tra le persone fisiche, anche	
	non associate ad Anffas che, avendone i requisiti, saranno	
	ritenute a ciò idonee.	

	5. I singoli componenti degli organi o l'organo nella sua	
	interenza possono essere revocati dal soggetto titolare della	
	loro nomina in caso di gravi, persistenti e comprovati	
	inadempimenti tali da recare pregiudizio alle finalità	
	statuarie dell'ente o danno alla sua immagine o per mancato	
	rispetto delle linee di indirizzo e di politica associativa.	
	La delibera di revoca deve essere adeguatamente motivata e	
	comunicata agli interessati entro giorni 5 dalla sua adozione	
	con mezzi che diano certezza del ricevimento. Unitamente alla	
	delibera di revoca va adottata delibera indicante la nomina	
	dei nuovi amministratori, senza soluzione di continuità.	
	6. Di norma, fermo restando gli specifici requisiti per	
	l'Organo di Controllo e la revisione legale, non è previsto	
	un particolare titolo di studio o di specializzazione per	
	essere componente degli Organi; tuttavia, l'elezione alla	
	carica di componente di un organo è subordinata alla	
	preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso	
	di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza,	
	fermi restanti i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice	
	civile, nonché ogni altro requisito espressamente previsto	
	dalle vigenti normative in materia e/o dal RUNTS.	
	7. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è	
	nominato, in tempo utile per procedere al rinnovo dello	
	stesso alla scadenza del proprio mandato, dal Consiglio	
	Direttivo dell'Associazione "ANFFAS Avezzano APS" su	

	richiesta del Presidente uscente della Fondazione o in caso	
	di inerzia da parte dell'organo di controllo.	
	8. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dura in	
	carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione	
	di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del	
	Consiglio uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano	
	di età anagrafica entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.	
	9. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.	
	10. Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per	
	qualsiasi motivo di un componente del Consiglio di	
	amministrazione, il titolare del potere di nomina, anche	
	eventualmente su richiesta del Consiglio di amministrazione	
	della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che	
	resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.	
	11. Qualora, per qualsiasi motivo, in corso di mandato,	
	venisse meno la maggioranza dei Consiglieri in carica,	
	l'intero Consiglio si intenderà decaduto, compreso il	
	Presidente. Di tale evenienza dovrà essere immediatamente	
	reso edotto l'organo deputato alla nomina degli organi della	
	Fondazione da parte del Presidente uscente o, in caso assenza	
	ed inerzia, da parte dell'Organo di Controllo.	
	12. Laddove, per qualsiasi motivo, all'interno degli Organi o	
	tra di essi venissero a determinarsi situazioni conflittuali	
	insanabili o tali da impedire o pregiudicare la funzionalità	
	dell'Ente, è obbligo del Presidente della Fondazione, o in	

	sua assenza del Vicepresidente e/o del Presidente dell'Organo	
	di controllo, procedere a richiedere la convocazione	
	dell'Assemblea dell'Ente titolare del potere di nomina e di	
	revoca a cui sottoporre la situazione per le determinazioni	
	del caso. Gli organi interessati, che si sottopongono alla	
	valutazione, sono da considerarsi a tutti gli effetti	
	dimissionari nella propria interezza.	
	13. La nomina dei nuovi componenti del Cda, del Presidente e	
	dell'Organo di controllo ove anch'esso venuto a mancare,	
	dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 15 dalla	
	data di comunicazione dell'avvenuta cessazione.	
	14. Fino all'insediamento dei nuovi componenti degli Organi	
	rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, i	
	componenti uscenti i cui poteri vengono assunti, in mancanza	
	del Presidente e/o del Vicepresidente, dal componente rimasto	
	in carica, più anziano di età.	
	15. Le nomine e/o revoche sono tempestivamente comunicate ad	
	Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Abruzzo.	
	16. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di	
	Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto	
	previsto dagli artt.11 e 13 del presente statuto.	
	ART. 13 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è	
	investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione.	

Spetta al Consiglio di amministrazione tra l'altro:

a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;

c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;

d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi e dell'eventuale revisore legale;

e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;

f) acquisire e alienare immobili;

g) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;

h) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

i) nominare il Vicepresidente;

j) nominare e revocare l'organo di controllo, anche monocratico, di cui all'articolo 16 del presente statuto e/o il revisore legale dei conti;

k) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e

	conferendo i necessari poteri;	
	1) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto,	
	previa acquisizione del parere del Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione "ANFFAS Avezzano APS" e nulla osta di	
	Anffas Nazionale;	
	m) nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati	
	Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività	
	operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro	
	Organismo che reputi necessario per le attività della	
	Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.	
	2. Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di	
	quanto previsto dal presente statuto.	
	3. Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a:	
	a) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei	
	programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego	
	degli eventuali contributi ricevuti;	
	b) garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi	
	dalla Fondazione alle persone con disabilità e loro familiari	
	che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa,	
	uniformandosi al Codice di Qualità ed Autocontrollo di Anffas	
	Nazionale;	
	c) garantire il raccordo con l'associazione "ANFFAS Avezzano	
	APS" uniformandosi agli atti di indirizzo ed alle indicazioni	
	fornite nelle sedi opportune e con le modalità previste da	

specifici accordi, anche supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

ART. 14 CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente, di norma almeno una volta al bimestre.

- su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei componendi del CdA medesimo.

2. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione.

3. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata, inoltrata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

4. Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

5. Le adunanze possono essere svolte in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove siano celebrate in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e consentire di intervenire al dibattito.

6. Le votazioni sono palesi.

7. Le deliberazioni si considerano approvate con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

8. Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti. Per le modifiche statutarie è necessario acquisire preventivamente il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione "ANFFAS Avezzano APS" ed espresso nulla osta, sulle modifiche che si intendono adottare, da Anffas Nazionale.

9. Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

10. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto a dichiararne la condizione ed allontanarsi dal Consiglio al momento della discussione e della deliberazione sul punto.

11. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

12. Il Consiglio di amministrazione può nominare un

	Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In	
	questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di	
	voto.	
	13. Il Consiglio di amministrazione, in via eccezionale o di	
	particolare urgenza, può riunirsi anche in mancanza di	
	formale convocazione. In tal caso lo stesso è validamente	
	costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori	
	in carica e ne sia stato informato l'Organo di controllo,	
	anche ai fini della sua eventuale partecipazione.	
	ART. 15 PRESIDENTE	
	1. Il Presidente della Fondazione:	
	a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;	
	b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a	
	terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della	
	Fondazione;	
	c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;	
	d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica	
	della Fondazione;	
	e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e	
	provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di	
	amministrazione;	
	f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei	
	mezzi di esercizio;	
	g) assume, anche nella funzione di capo del personale, tutte	
	le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione	

	dei rapporti di lavoro della Fondazione, che è datore di	
	lavoro, nel rispetto del CCNL applicato e delle vigenti	
	disposizioni di legge;	
	h) gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione,	
	tenendo conto degli orientamenti espressi dal CDA o	
	indicazioni e prescrizioni degli altri Organi Sociali, ai	
	quali riferisce periodicamente circa l'attività di maggiore	
	rilevanza, posta in essere per il buon andamento dell'Ente;	
	i) cura i rapporti con "ANFFAS Avezzano APS" e con Anffas	
	Regione Abruzzo nonché con Anffas Nazionale ed è garante del	
	rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa	
	della stessa e dei connessi obblighi ed adempimenti a ciò	
	connessi;	
	j) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche	
	compiere atti di straordinaria amministrazione, fornendo	
	tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi; tali	
	atti devono essere sottoposti a ratifica del CdA nella prima	
	riunione utile;	
	k) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi e	
	sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della	
	Fondazione.	
	2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in	
	parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera	
	del Consiglio di amministrazione ad altro componente del	
	Consiglio di amministrazione o a terzi.	

3. In caso in cui il Consiglio di Amministrazione accerti l'assenza o l'impedimento oggettivo e comprovato del Presidente, tutte le sue funzioni attribuitegli dallo Statuto spettano al Vicepresidente, che - in tale ipotesi, ed entro i limiti temporali di impedimento accertati - assume la legale rappresentanza della Fondazione in sostituzione.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. nonché ai fini dell'eventuale revoca o dimissioni o risoluzione consensuale per l'incarico di revisione legale dei conti, si applica quanto previsto art. 4, 5 e 7 del DM 261/2012.

3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del Codice civile.

4. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.

5. L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, co. 1 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i. la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti o l'unico componente in caso di organo monocratico devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. E' facoltà del soggetto titolare del potere di nomina dell'organo di controllo optare, in alternativa all'affidamento all'organo di controllo, ancorché in possesso dei prescritti requisiti, di procedere alla nomina di un soggetto esterno, incaricato della revisione legale dei conti, sia come singolo professionista che come società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio attestando, altresì, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al rendiconto di esercizio di ogni anno, in cui documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale, ove nominato.

8. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di

	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare	
	riguardo alle attività di interesse generale, le attività	
	diverse, la raccolta fondi, la destinazione del patrimonio e	
	l'assenza di scopo di lucro nonché sulla non distribuzione di	
	utili.	
	l'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del	
	Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.	
	9. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	10. L'organo di controllo esercita attività di impulso, per	
	quanto di propria competenza in caso di inerzia, assenza o	
	impedimento da parte del Presidente e/o del CdA.	
	11. L'organo di controllo è un organo collegiale o	
	monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato	
	dal Consiglio di amministrazione.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399	
	del c.c., nonché ai fini dell'eventuale revoca o dimissioni o	
	risoluzione consensuale per l'incarico di revisione legale	
	dei conti, si applica quanto previsto art. 4, 5 e 7 del DM	
	261/2012.	
	ART. 17 - LIBRI SOCIALI	
	1. Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve	

	tenere:	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio di amministrazione;	
	• il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri	
	eventuali organi sociali.	
	2. Tali libri devono essere presenti, conservati e	
	costantemente aggiornati presso la sede legale della	
	Fondazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di	
	Controllo, ove collegiale, e/o del revisore legale, che può	
	essere gestito e conservato a cura del Presidente del	
	relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare	
	agli atti della Fondazione stessa.	
	ART. 18 LAVORATORI E VOLONTARI	
	1. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.	
	2. La differenza retributiva tra i lavoratori della	
	Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore a	
	quanto statuito all'art. 16 del D. Lgs n..117/2017 e s.m.i.,	
	da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.	
	3. La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono	
	la volontà di contribuire alle attività della Fondazione in	
	modo non occasionale, personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per	
	fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di	

	volontariato possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti.	
	4. Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può	
	essere superiore a quello dei lavoratori.	
	5. La Fondazione iscrive in un apposito registro vidimato i	
	volontari che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale.	
	6. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17	
	e s.m.i.	
	7. L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo, neanche dal beneficiario.	
	8. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente	
	stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono	
	rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.	
	Non è mai ammesso il rimborso forfettario.	
	9. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente.	

ART. 19 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

1. L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. La Fondazione si attiene alle vigenti normative in materia, nonché ai relativi schemi adottati dagli Organi competenti.

4. Entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio di amministrazione redige e approva, previo parere dell'organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

5. La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 20 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i., a favore

	dell' "ANFFAS Avezzano APS" cf. 90055150669 oppure e	
	secondariamente ad Anffas Nazionale cf 80035790585 o ad altri	
	Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di	
	Anffas, con le modalità previste dalla Legge.	
	ART. 21 NORME DI LEGGE	
	1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente	
	Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e	
	delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento	
	al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.	
	ART. 22 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO	
	1. La Fondazione è retta secondo il presente Statuto dalla	
	data di iscrizione al RUNTS unitamente all'acquisto della	
	personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22	
	del d.lgs. n. 117/2017.	
	2. Fino all'iscrizione della Fondazione al RUNTS permane il	
	regime Onlus di cui al decreto legislativo 460/97 nonché il	
	riconoscimento della personalità giuridica in atto.	
	3. A prescindere dalla data d'iscrizione della Fondazione al	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e comunque a far	
	data dal 1 gennaio 2026, la Fondazione è assoggettata alla	
	normativa di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e	
	s.m.i. con contestuale cessazione del pregresso regime Onlus.	
	4. Fino all'iscrizione della Fondazione al RUNTS la stessa	
	continua ad essere retta dal vigente statuto. Gli attuali	
	Organi restano in carica con pieni poteri anche dopo	

l'iscrizione al RUNTS e fino alla loro scadenza naturale
--

	laddove conformi alle nuove previsioni statutarie. In caso	
--	--	--

	contrario gli stessi dovranno essere rinnovati/integrati	
--	--	--

	successivamente all'approvazione del primo bilancio	
--	---	--

	d'esercizio successivo all'iscrizione al RUNTS.	
--	---	--

	Firmato: DI SALVATORE Domenica	
--	--------------------------------	--

GIULIANI Anna Maria

CIACCIA Gigliola	
------------------	--

DI FELICE Angela	
------------------	--

PANARO Simonetta	
------------------	--

	ANGELA CAPOCCETTI (Impronta del sigillo)	
--	--	--

--	--	--

--	--	--

